

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE

*Il testo unificato della proposte di legge AC 303 Fiorio, AC 760 Russo, AC 903 Bordo, AC 1019 Zaccagnini e AC 1020 Schullian, approvato dalla Camera il 15 luglio 2014 in prima lettura ed ora all'esame del Senato, ha come finalità la promozione dell'**agricoltura sociale** nell'ambito di una visione **multifunzionale** dell'impresa agricola, chiamata a fornire anche servizi socio-sanitari nelle aree rurali.*

*L'agricoltura sociale infatti racchiude una pluralità di esperienze non riconducibili ad un modello unitario, quanto al tipo di organizzazione, di attività svolta, di destinatari, di fonti di finanziamento, ma accomunate dalla caratteristica di **integrare nell'attività agricola attività di carattere socio-sanitario, educativo, di formazione e inserimento lavorativo, di ricreazione**, dirette in particolare a **fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione**.*

Esperienze che rimandano ad una cultura antica nell'agricoltura – da sempre caratterizzata dal legame tra azienda agricola e famiglia rurale e da pratiche di solidarietà e mutuo soccorso – che oggi si presenta come una ulteriore declinazione del concetto di multifunzionalità, capace di fornire risposte ad ulteriori bisogni della società, soprattutto in ragione dei cambiamenti che interessano e interesseranno negli anni a venire il sistema del welfare.

Secondo un'indagine conoscitiva svolta dalla Camera nella passata Legislatura, favorire lo sviluppo dell'agricoltura sociale rappresenta quindi per le istituzioni pubbliche un interesse non solo etico, ma anche economico. In termini prettamente economici, investire nelle fattorie sociali è motivo di ottimizzazione dei costi, consente alle persone, attraverso la propria attività, di passare da una condizione di soggetto assistito a quella di soggetto attivo della società, dall'essere un onere all'essere una risorsa. Nel contempo, le pratiche di agricoltura sociale offrono un apporto notevole ad una maggiore fruizione del territorio e ad uno sviluppo delle comunità rurali, creano nuove opportunità di reddito e di occupazione, offrono concrete prospettive di inclusione sociale per soggetti vulnerabili, creano servizi per il benessere delle persone e delle comunità, migliorano la qualità della vita nelle aree rurali e, realizzano beni "relazionali".

L'agricoltura sociale, più che una forma di diversificazione aziendale, rappresenta una possibile forma di economia e di agricoltura "civile", dove i meccanismi del mercato, del dono e della reciprocità operano in forma combinata nella regolazione degli scambi locali tra i membri della comunità.

*Il provvedimento approvato dall'Aula della Camera **con il contributo convinto di tutte le forze politiche**, testimoniato dal voto favorevole di maggioranza e opposizione e con **l'astensione dei soli M5S e Fratelli d'Italia**, opera al fine di un **rafforzamento del welfare rurale**, a favore dei soggetti svantaggiati e di quei territori poveri e isolati socialmente ed economicamente, senza però, naturalmente, inficiare le caratteristiche delle imprese.*

Per ulteriori approfondimenti si rinvia all'[iter](#) (AC 303 e abbinate), ai [dossier](#) della Camera dei Deputati e [all'Indagine conoscitiva](#) della XVI Legislatura.

UNO SGUARDO ALL'EUROPA

Il Paese nel quale l'agricoltura sociale ha conosciuto il maggior sviluppo è senza dubbio l'**Olanda**, dove a partire dagli anni '90 un numero crescente di aziende private agricole ha iniziato ad **offrire servizi terapeutici-riabilitativi (care farms)**; il sistema di organizzazione dei servizi e il loro accreditamento ne hanno consentito un pieno riconoscimento sul piano nazionale. In **Germania** l'agricoltura sociale è praticata soprattutto nell'ambito di strutture istituzionali pubbliche e private (istituti religiosi e laici, fondazioni e servizi sociali pubblici), in genere con finalità di integrazione di soggetti disabili o con problemi sociali. In **Gran Bretagna** si contano numerosi esempi di giardini terapeutici non solo nell'ambito di istituzioni sanitarie, ma anche nell'ambito delle comunità locali, dove si praticano terapie con le piante, mentre le aziende agricole private sono sostanzialmente estranee al fenomeno (*Fonte: Indagine conoscitiva sull'agricoltura sociale Camera dei deputati XVI Legislatura*).

LA DEFINIZIONE

Per agricoltura sociale si intendono le **attività esercitate dagli imprenditori agricoli** (art. 2135 del codice civile), in **forma singola o associata**, dirette a realizzare:

1. **inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati**, disabili e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;
2. **servizi sociali per le comunità locali**, tra i quali gli agri-asili, agri-nido e servizi di accoglienza di persone in difficoltà fisica e psichica;
3. **prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative** finalizzati a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali (ippoterapia, ecc.) e la coltivazione delle piante;
4. **iniziative di educazione ambientale ed alimentare**, di salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche.

Questo provvedimento guarda a quell'esperienza di agricoltura sociale in grado di trasformare piccole aziende di piccole esperienze locali in realtà capaci di contribuire ad un cambio di paradigma nell'approccio ai temi dell'**inclusione sociale di soggetti a bassa contrattualità**, cercando di coniugare due logiche apparentemente contrastanti: impresa produttrice di reddito capace di stare sul mercato e offerta di servizi alla comunità.

RICONOSCIMENTO DEGLI OPERATORI

Le attività di agricoltura sociale possano essere svolte oltre che dagli imprenditori agricoli in senso stretto anche **in associazione con cooperative**, imprese sociali, associazioni di promozione sociale, soggetti pubblici, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.

Si prevede infine che le attività di agricoltura sociale siano realizzate **in collaborazione con i servizi socio-sanitari**. Inoltre le Regioni dovranno adeguare le proprie disposizioni in materia al fine di permettere il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti. Gli operatori del settore possono costituirsi in **organizzazioni**. Quanto ai soggetti legittimati a svolgere tali attività è stato previsto che, oltre all'imprenditore agricolo, possono svolgere le attività sopramenzionate anche le cooperative sociali, purché il fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente.

LOCALI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

Il provvedimento opera al fine di **riconoscere la ruralità a fabbricati o porzioni di fabbricati** destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività dell'agricoltura sociale. Anche **le Regioni** sono chiamate in causa, promuovendo il **recupero del patrimonio edilizio esistente** ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO

Nella seconda parte del provvedimento, sono stabilite alcune **misure di sostegno** del settore, e anche le Regioni sono chiamate a **promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente** per facilitare lo svolgimento di attività di agricoltura sociale.

Gli ulteriori interventi di sostegno si sostanziano nella facoltà, per le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere, di inserire come criteri di **priorità** per l'assegnazione delle gare di fornitura **la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale**, nel rispetto della normativa sulla razionalizzazione e sul contenimento della spesa per beni e servizi; per i Comuni, di **prevedere specifiche misure di valorizzazione dei prodotti** in esame nel commercio su aree pubbliche.

Con un profilo legislativo decisamente innovativo, si stabiliscono poi criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale anche e soprattutto **utilizzando i beni e i terreni confiscati alla mafia**.

OSSERVATORIO NAZIONALE SULL'AGRICOLTURA SOCIALE

Infine, si annuncia l'istituzione presso il Ministero **dell'Osservatorio nazionale per l'agricoltura sociale** che rappresenterà la vera struttura nevralgica per definirne la missione, la funzione, gli ambiti di agricoltura sociale nonché per **monitorare buone pratiche, valutarne l'impatto, scorgere criticità** e porre attenzione istituzionale su quelli che sono eventualmente gli interventi da adottare per migliorare l'esercizio di tale strumento. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese** comunque denominati.